



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

COMUNICAZIONE

Istruzioni per la compilazione

SOMMARIO

Istruzioni generali

1. In quali casi occorre presentare la comunicazione	pag. 1
2. Presentazione della comunicazione	pag. 2
3. Come e dove presentare la comunicazione	pag. 3
4. Modalità di compilazione dei quadri	pag. 4
5. Appendice	pag. 6

ISTRUZIONI GENERALI

Importante

Si ricorda che qualunque agevolazione prevista dal regolamento comunale deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine previsto per la consegna della "Comunicazione". Per indicare l'agevolazione può essere usata la medesima modulistica prevista per la "Comunicazione" stessa compilando gli appositi campi.

In quali casi occorre presentare la comunicazione

La comunicazione ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili, siti nel territorio del Comune di Riva del Garda, per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno (acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva nonché ogni altra variazione o agevolazione che comporti un aumento o diminuzione dell'imposta dovuta).

La comunicazione non deve essere presentata quando la diminuzione o l'aumento dell'imposta dovuta sia conseguenza di norme a portata generale quali ad esempio l'aumento o diminuzione dell'aliquota generale ovvero della detrazione.

Vi è l'obbligo di comunicazione

Le principali situazioni in cui è obbligatorio presentare la comunicazione sono:

- ✓ acquisto, vendita, donazione di immobile;
- ✓ costituzione o estinzione di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);
- ✓ locazione finanziaria nel caso in cui il contratto di locazione sia stato stipulato nel corso dell'anno precedente.
- ✓ acquisizione o cessazione del diritto ad usufruire di aliquote agevolate.

Non vi è l'obbligo di comunicazione

Le principali situazioni in cui non è obbligatorio presentare la comunicazione sono:

- ✓ immobili per i quali nel corso dell'anno non sono intervenute variazioni;
- ✓ immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI, anche se venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi;
- ✓ terreni agricoli;
- ✓ variazioni di aliquote o detrazioni d'imposta;
- ✓ fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione della rendita catastale;
- ✓ fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno è data dall'attribuzione della rendita catastale;
- ✓ aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (decreto Ministro delle finanze del 19 febbraio 1999, sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1999), dei fabbricati interamente posseduti da imprese;

Termini di presentazione

La comunicazione per l'anno di competenza deve essere presentata nel periodo compreso tra il giorno in cui è avvenuta la variazione ed il 31 luglio dell'anno successivo.

Sanzioni per mancata presentazione della comunicazione

L'omissione della presentazione della comunicazione è punita con una sanzione di Euro 103,00 - per ciascuna unità immobiliare omessa.



Per informazioni circa la corretta compilazione del modello rivolgersi presso gli uffici Comunali.

Presentazione della comunicazione

Chi deve presentare la comunicazione

La comunicazione deve essere presentata da chi è stato o da chi è divenuto proprietario dell'immobile (es: alienante, acquirente, donante, donatario, cedente il diritto reale ovvero da chi abbia acquisito il diritto ad usufruire di aliquote agevolate). Se sull'immobile è stato costituito un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, la comunicazione deve essere presentata dal titolare di questo diritto.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria la comunicazione deve essere presentata dal locatario "utilizzatore".

La comunicazione deve essere presentata anche:

- ✓ dai residenti all'estero, se questi possiedono immobili in Italia;
- ✓ dall'assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, fin dal momento della concessione;
- ✓ dai soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggio, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;



Nel caso in cui la comunicazione, completa degli eventuali allegati, venga sottoscritta da tutte le parti del rapporto giuridico vale come comunicazione sia di acquisizione, di modificazione che di cessazione della soggettività passiva.

Comunicazione congiunta

Nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare *comunicazione congiunta* purché comprensiva di tutti i contitolari.

**Chi non deve
presentare la
comunicazione**

La comunicazione non deve essere presentata:

- ✓ dal conduttore o locatario, dall'affittuario o dal comodatario;
- ✓ dal nudo proprietario che non ha alcun obbligo agli effetti dell'ICI, in quanto alla comunicazione (e al pagamento dell'imposta) deve provvedere chi esercita il diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi.

Come e dove presentare la comunicazione

Come

La comunicazione deve essere consegnata direttamente all'Ufficio Tributi Intercomunale Riva del Garda - Tenno (U.T.I.) con sede presso il Comune di Riva del Garda il quale rilascerà ricevuta.

La comunicazione può anche essere spedita in busta chiusa, con raccomandata semplice, al medesimo ufficio. Sulla busta dovrà essere indicata la scritta Comunicazione ICI e l'anno di riferimento. In tal caso, farà fede la data di spedizione apposta dall'ufficio postale.


La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La comunicazione può essere inviata anche tramite e-mail secondo le prescrizioni di cui alla deliberazione giuntale n. 2315 del 07/03/2001, consultabile anche sul sito comunale www.comune.rivadelgarda.tn.it alla voce di ricerca "Albo pretorio telematico".

Dove

La comunicazione ICI deve essere presentata all'U.T.I.. Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante comunicazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la comunicazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie.



Modalita' di compilazione dei quadri

Quadri relativi alle generalita' dei soggetti

Il modello di comunicazione è composto di due esemplari denominati “MODELLO BASE” e “ALLEGATO”.

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti devono essere utilizzati più modelli numerati progressivamente. Negli appositi spazi posti nel frontespizio di ciascun modello vanno indicati il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Nella prima parte devono essere indicate le generalità di chi deve presentare la comunicazione.

Nel modello vanno riportati:

- ✓ l'anno di riferimento;
- ✓ i dati identificativi del soggetto tenuto alla comunicazione sia esso cedente o acquirente;
- ✓ l'eventuale soggetto tenuto alla comunicazione, qualora diverso dal contribuente;
- ✓ nell'ipotesi di presentazione di comunicazione congiunta deve essere compilato il modello denominato “ALLEGATO” e, nell'apposito riquadro presente nel “MODELLO BASE” deve essere indicato il numero di allegati e il codice fiscale di chi si è avvalso del modello “ALLEGATO”.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza. Si consiglia, inoltre, di conservare la copia di quanto dichiarato, che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, anche per la compilazione di eventuali comunicazioni di variazione per gli anni successivi.

Nei quadri devono essere riportati i dati identificativi rispettivamente di chi ha ceduto ovvero acquistato il titolo di proprietà oppure l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, la superficie, l'enfiteusi, la locazione finanziaria (leasing) ovvero abbia acquisito e perso il diritto all'applicazione di aliquote agevolate nel corso dell'anno di competenza, in relazione agli immobili oggetto della comunicazione. Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni e fondazioni, i condomini, ecc.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.

In caso di presentazione della comunicazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "DENUNCIANTE" (diverso dal "CONTRIBUENTE") deve essere compilato nel caso in cui il cedente o l'acquirente siano deceduti ovvero siano stati privati della disponibilità dei loro beni. In particolare il quadro va compilato:

- ✓ dall'erede (in caso di più eredi saranno indicati i dati di uno di essi);
- ✓ dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

- dal rappresentante legale o negoziale;
- ✓ dal socio amministratore;
- ✓ dal commissario giudiziale;
- ✓ dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria;
- ✓ dal tutore o curatore;
- ✓ dall'amministratore del condominio.

La natura della carica deve essere indicata nell'apposito spazio.

Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "CONTRIBUENTE".

Il quadro relativo agli allegati deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata comunicazione congiunta indicando il codice fiscale dei contitolari o delle persone interessate alle variazioni degli immobili dichiarati sul "MODELLO BASE". I/Il modello/i denominato/i "ALLEGATO" deve essere consegnato assieme al "MODELLO BASE" corrispondente.

Quadri descrittivi degli immobili

Nel quadro relativo agli elementi identificativi dell'immobile, dopo aver specificato se l'immobile sia un'area fabbricabile o un fabbricato, vanno indicati:

- ✓ i campi "Attivazione posizione" e "Chiusura posizione" stanno ad indicare che quanto indicato nella parte sottostante è da intendersi quale nuova situazione ovvero quale cessazione di una situazione precedentemente denunciata o comunicata;
- ✓ l'ubicazione dell'immobile (via e numero civico - frazione - località ecc.);
- ✓ i dati catastali degli immobili (per i fabbricati il Comune Catastale, la particella edificiale, il subalterno, la categoria e la classe; per le aree fabbricabili, la particella fondiaria);
- ✓ la percentuale di possesso;
- ✓ i mesi di possesso (si considera intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni);
- ✓ in mancanza degli estremi catastali, la rendita catastale provvisoria, il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento (campo N.Prot./Anno).

Qualora il contribuente non fosse in possesso degli elementi catastali nè del numero di protocollo della domanda di accatastamento, i predetti campi devono essere lasciati in bianco e nelle note deve essere indicato il motivo;

- ✓ nei campi relativi alle "Agevolazioni Usufruite" (contraddistinti dai numeri da 1 a 5) barrare l'agevolazione che si ritiene spettante in relazione all'immobile dichiarato nel relativo riquadro;
- ✓ il punto 6 deve essere compilato solamente se sono state barrate le caselle relative alle agevolazioni contraddistinte dai numeri 2 e 4;

Molti dei dati di cui sopra possono essere rilevati dai certificati catastali o dall'atto notarile o dal certificato ereditario.

In caso di comunicazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al soggetto cedente o cessionario del diritto reale. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle quote del cedente/acquirente e dei contitolari deve essere pari al 100 per cento.

Firma

La comunicazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalle persone indicate come "CONTRIBUENTE" in calce alla comunicazione stessa oppure nel caso di comunicazione congiunta la firma deve essere posta dal contitolare sul modello denominato "ALLEGATO". Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.

Appendice

Cosa si intende per:

Fabbricato	E' la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale.
Area Fabbricabile	E' l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Vengono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale "iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9, ex SCAU ora INPS - Sezione previdenza agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia", i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. E' inoltre considerata area fabbricabile l'edificio interessato da interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
C.C. <i>Comune Catastale</i>	E' l'entità territoriale che può coincidere con i limiti amministrativi del Comune o essere solamente parte di questo (per l'ambito territoriale del Comune di Riva del Garda il C.C. è 307 con la sola eccezione della zona di Pregasina che è 291).
P. Ed. <i>Particella Edificiale</i>	Identifica nelle mappe catastali il fabbricato (unità immobiliare urbana). Nelle consultazioni per partita rilasciate dal Catasto è indicata con "NUM".
Sub. <i>Subalterno</i>	E' l'elemento numerico che concorre, in connessione al numero della particella edificiale e alla sezione, alla inequivocabile individuazione dell'unità immobiliare, qualora il fabbricato sia suddiviso in più unità immobiliari. Ad essa è attribuita una autonoma rendita.
Rendita <i>Rendita Catastale</i>	Rappresenta il reddito annuo medio, ordinariamente ricavabile dall'unità immobiliare urbana.
P. F. <i>Particella fondiaria</i>	Identifica nelle mappe catastali una porzione continua di terreno ben definita alla quale è attribuito un reddito dominicale ed agrario a seconda del tipo di coltura sviluppato.
Diritto di proprietà	(Art. 832 codice civile). E' il diritto reale più ampio, che si concreta nel potere di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.
Diritto di usufrutto	(Da art. 978 ad art. 1020 codice civile) E' il diritto di godere della cosa altrui per un tempo determinato o per tutta la vita, rispettando la destinazione economica della cosa.
Diritto di uso	(Art. 1021 codice civile) E' il diritto di servirsi di una cosa altrui, e se è fruttifera, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.

- Diritto di abitazione** (Art. 1022 codice civile) E' il diritto di abitare una casa altrui limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
- Al coniuge superstite, in caso di decesso, anche quando concorra con altri chiamati, è riservato il diritto d'abitazione sulla casa adibita ad abitazione principale (art. 540 codice civile). Analogo trattamento è riservato al coniuge che, a seguito di separazione, rimane ad abitare la casa coniugale.
- Diritto di superficie** (Da art. 952 ad art. 956 codice civile) E' il diritto di fare e di mantenere, in perpetuo o a tempo determinato, una costruzione sopra o sotto il suolo altrui, acquistando la proprietà della costruzione separatamente dalla proprietà del suolo.
- Enfiteusi** (Da art. 957 ad art. 977 codice civile) E' il diritto di godere un fondo altrui con l'obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente (proprietario) un canone periodico.

Come si determina il valore degli immobili

Fabbricati

Per i fabbricati il valore è costituito dall'intera rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata:

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1

- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);

- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita, oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari.

Le operazioni di moltiplicazione illustrate sopra vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, è di € 1.050,00 il valore sarà sempre di € 105.000,00, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione e dal fatto che siano utilizzati o meno).

Fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita catastale, aumentata del 5 per cento, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. In tale ultimo caso il fabbricato classificabile nel gruppo D non deve essere interamente posseduto da impresa.

Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione. In tal caso la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura di un vano abitativo medio che si assume pari a mq 15 (l'eventuale resto va arrotondato al mezzo mq. - es. 5,25 = 5,5vani, 5,24 = 5vani).

Fabbricati delle imprese

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno precedente. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati e attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati siano di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e succ. modificazioni.

Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno

necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso i Comuni possono fissare, ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs 446/97, i valori delle aree fabbricabili da utilizzare ai fini del potere di accertamento.

Casi di esenzione

Sono esenti dall'ICI, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

- a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende unità sanitarie locali.
- a/bis) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (vedasi la voce "Gruppi e categorie catastali dei fabbricati");
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (nella Regione Trentino Alto Adige tutti i terreni agricoli sono esenti).
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore. Quanto previsto nel presente paragrafo non trova applicazione nel caso di fabbricati utilizzati dal Comune stesso.

*Gruppi e
categorie catastali
dei fabbricati*

A01	ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE
A02	ABITAZIONI DI TIPO CIVILE
A03	ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO
A04	ABITAZIONI DI TIPO POPOLARE.
A05	ABITAZIONI DI TIPO ULTRAPOPOLARE
A06	ABITAZIONI DI TIPO RURALE
A07	ABITAZIONI IN VILLINI
A08	ABITAZIONI IN VILLE
A09	CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI O STORICI.
A10	UFFICI E STUDI PRIVATI
A11	ABITAZIONI ED ALLOGGI TIPICI DEI LUOGHI
B01	COLLEGI E CONVITTI, EDUCANDATI, RICOVERI, ORFANOTROFI, OSPIZI, CONVENTI, SEMINARI E CASERME
B02	CASE DI CURA ED OSPEDALI
B03	PRIGIONI E RIFORMATORI
B04	UFFICI PUBBLICI
B05	SCUOLE, LABORATORI SCIENTIFICI
B06	BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, MUSEI, GALLERIE, ACCADEMIE CHE NON HANNO SEDE IN EDIFICI DELLA CATEGORIA A09
B07	CAPPELLE ED ORATORI NON DESTINATI ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DEI CULTI
B08	MAGAZZINI SOTTERRANEI PER DEPOSITI DI DERRATE
C01	NEGOZI E BOTTEGHE
C02	MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO
C03	LABORATORI PER ARTI E MESTIERI
C04	FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI
C05	STABILIMENTI BALNEARI E DI ACQUE CURATIVE
C06	STALLE, SCUDERIE, RIMESSE E AUTORIMESSE
C07	TETTOIE CHIUSE OD APERTE
D01	OPIFICI
D02	ALBERGHI E PENSIONI
D03	TEATRI, CINEMATOGRAFI, SALE PER CONCERTI E SPETTACOLI E SIMILI
D04	CASE DI CURA ED OSPEDALI
D05	ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO ED ASSICURAZIONE
D06	FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI
D07	FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER LE SPECIALI ESIGENZE DI UNA ATTIVITA' INDUSTRIALE E NON SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE DIVERSA
D08	FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER LE SPECIALI ESIGENZE DI UNA ATT. COMMERCIALE NON SUSCETT. DI DIVERSA DESTINAZIONE
D09	EDIFICI GALLEGGIANTI O ASSICURATI A PUNTI FISSI DEL SUOLO; PONTI PRIVATI SOGGETTI A PEDAGGIO
D10	RESIDENCE
D11	SCUOLE E LABORATORI SCIENTIFICI PRIVATI
D12	POSTI BARCA IN PORTI TURISTICI, STABILIMENTI BALNEARI
E01	STAZIONI PER SERVIZI DI TRASPORTO, TERRESTRI, MARITTIMI ED AEREI
E02	PONTI COMUNALI E PROVINCIALI SOGGETTI A PEDAGGIO
E03	COSTRUZIONI E FABBRICATI PER SPECIALI ESIGENZE PUBBLICHE
E04	RECINTI CHIUSI PER SPECIALI ESIGENZE PUBBLICHE
E05	FABBRICATI COSTITUENTI FORTIFICAZIONI E LORO DIPENDENZE
E06	FARI, SEMAFORI, TORRI PER RENDERE D'USO PUBBLICO L'OROLOGIO
E07	FABBRICATI DESTINATI ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DEI CULTI
E08	FABBRICATI E COSTRUZIONI NEI CIMITERI ESCLUSI I COLOMBARI, I SEPOLCRI E LE TOMBE DI FAMIGLIA
E09	EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE NON COMPRESI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI DEL GRUPPO E

